

	Bonus mobili e grandi elettrodomestici	Bonus mobili per le giovani coppie
Norma	Articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63	Articolo 1, comma 75, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Requisiti soggettivi	Tutte le persone fisiche, i professionisti e i soci delle società di persone.	<p>“Giovane coppia” in almeno un giorno del 2016 (data “anteriore o successiva alla data di acquisto”, cioè pagamento, “dei mobili”), cioè alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere una coppia di <u>“conviventi more uxorio”</u> da almeno 3 anni (certificato di stato di famiglia che attesti la comune residenza o un’autocertificazione) o; - essere <u>coniugati</u> (anche da meno di 3 anni).
Requisiti anagrafici	Nessuno.	Almeno uno dei due componenti la “giovane coppia” (<u>almeno quello che compera la casa</u>), non deve aver superato i 35 anni di età (il superamento si ha al compimento del “35° anno d’età”), in almeno un giorno del 2016 (data “anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili”). <u>I mobili possono essere comperati anche da quello che ha superato il 35 anni.</u>
Requisito dell’immobile da arredare	<p>Si deve beneficiare della detrazione del 50% per la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e l’acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati, per pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.</p> <p>Inizio dei lavori prima del pagamento dei mobili e grandi elettrodomestici.</p>	<p>Gli acquisti devono essere finalizzati ad arredare un’unità immobiliare, acquistata nel 2015 o nel 2016 dalla giovane coppia (anche per quote non uguali e anche dopo il pagamento dei mobili) e da adibire ad abitazione principale, rispettivamente entro il 31 dicembre 2016 o il 2 ottobre 2017. Può comperare la casa anche uno solo, ma deve essere quello che non ha superato i 35 anni di età.</p>
Periodo agevolato, in cui i beni agevolati vanno pagati	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.	Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Beni agevolati	Mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).	Solo mobili.
Limite di spesa e di detrazione	<p>10.000 euro, con limite di detrazione di 5.000 euro, da ripartire in 10 anni.</p> <p>Questi limiti sono riferiti “alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze” (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 3.5) e sono calcolati considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale agevolato (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.7 e circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 1).</p>	16.000 euro, con limite di detrazione di 8.000 euro, da ripartire in 10 anni.
Incumulabilità	“Non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa ” (circolare 31 marzo 2016, n. 7/E, paragrafo 2.3).	
Modalità di pagamento	Bonifico, anche non “parlante” (nella causale non è più d’obbligo l’articolo 16-bis, Tuir), carta di credito o di debito (bancomat).	